



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE COMUNALI DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: CIRCHI EQUESTRI E PARCHI DIVERTIMENTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21/06/2005
Entrata in vigore: 04 luglio 2005

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 30/04/2007 - (modifica allegati A – B – C)

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 20/04/2009 - (modifica allegati A – B)

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 28/04/2010 - (modifica allegati A – B – C)

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 27/04/2011 - (modifica allegati A – B - C)

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 20/04/2012 - (modifica allegati A – B - C)

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 24/04/2013 - (modifica allegato B)

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 26/04/2017 - (modifica allegati A - B)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 – FINALITÀ
- ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ DISCIPLINATE
- ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI E CATEGORIE
- ARTICOLO 4 – IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA

TITOLO II – CIRCHI EQUESTRI

- ARTICOLO 5 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE
- ARTICOLO 6 – DOMANDE DI CONCESSIONE E DI LICENZA EX ARTICOLO 69 DEL T.U.L.P.S. E RELATIVA ISTRUTTORIA
- ARTICOLO 7 – VERSAMENTI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

TITOLO III – Parte I - PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

- ARTICOLO 8 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE
- ARTICOLO 9 – DOMANDE DI CONCESSIONE E DI LICENZA EX ARTICOLO 69 DEL T.U.L.P.S.
- ARTICOLO 10 – VERSAMENTI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

TITOLO III – Parte II - PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI

- ARTICOLO 11 – DEFINIZIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ
- ARTICOLO 12 – DOMANDE DI CONCESSIONE
- ARTICOLO 13 – DURATA DELLE CONCESSIONI
- ARTICOLO 14 – VERSAMENTI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO

- ARTICOLO 15 – ORGANICO DEI PARCHI
- ARTICOLO 16 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – TITOLI PREFERENZIALI – SUBINGRESSO NEI TITOLI
- ARTICOLO 17 – ATTRAZIONI "NOVITA"

- ARTICOLO 18 – CONCESSIONE – LICENZA - RINUNCIA
- ARTICOLO 19 – GESTIONE E SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
- ARTICOLO 20 – RAPPRESENTANZA
- ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ARTICOLO 22 – USO DI APPARECCHI SONORI
- ARTICOLO 23 – BANCHI E PADIGLIONI ALIMENTARI

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ARTICOLO 24 – NORME COMPORTAMENTALI
- ARTICOLO 25 – TASSE, CANONI E CONTRIBUTI
- ARTICOLO 26 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE
- ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ALLEGATO A - AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO, SU CONCESSIONE, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ALLEGATO B - ORGANICO DEI PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI E PROGRAMMATI
- ALLEGATO C - PLANIMETRIE DELLE AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Finalità.

1.1 Il presente Regolamento, redatto e approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 9 comma 5 della legge 18 marzo 1968 n° 337, disciplina le concessioni di suolo pubblico per l'installazione ricorrente o occasionale dei parchi di divertimento, dei circhi equestri e di tutte le altre imprese dello spettacolo viaggiante nelle aree pubbliche comunali, il cui elenco allegato al presente Regolamento (Allegato A), sarà annualmente aggiornato, ovvero confermato dalla Giunta Comunale, in riferimento all'articolo 9, 1° e 2° comma della legge citata, comunque entro il 30 aprile di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali dello spettacolo viaggiante.

Articolo 2 – Attività disciplinate.

2.1 Sono considerati spettacoli viaggianti, secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 n° 337, le attività spettacolari in genere, compresi i circhi equestri, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se installati in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina del Regolamento i singoli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

2.2 Lo svolgimento delle manifestazioni per le quali la legge prescrive l'acquisizione del parere della competente Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, è subordinato al rispetto delle norme regolamentari fissate con apposito Regolamento di funzionamento della Commissione stessa.

Articolo 3 – Definizioni e categorie.

3.1 Per "circo equestre" si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci, clowns e/o animali ammaestrati comprese le belve feroci.

3.2 Per "parco divertimento" si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali:

- il parco divertimento può essere occasionale o programmato.

3.3 Le "attrazioni dello spettacolo viaggiante" ammesse in un parco divertimento si distinguono nelle seguenti categorie, individuate secondo gli elenchi ufficiali emanati a cura del Ministero competente:

- a) grandi attrazioni
- b) medie attrazioni
- c) piccole attrazioni.

3.4 Le attrazioni definite “piccole” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, funzionanti anche senza la presenza del titolare e/o di personale, con un ingombro massimo di 3 mq. (per esempio pugnometri, oroscopi, calciometri, etc.....), ai fini del presente regolamento vengono considerate “piccolissime attrazioni” e non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria. Il numero delle “piccolissime attrazioni” non è soggetto a particolari limitazioni, compatibilmente con lo spazio disponibile.

Articolo 4 – Imprese di nazionalità straniera.

4.1 I circhi equestri e le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all’osservanza del presente Regolamento.

TITOLO II – CIRCHI EQUESTRI

Articolo 5 – Assegnazione delle aree.

5.1 I circhi equestri sono ammessi all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo di effettivo spettacolo non superiore a giorni 7.

5.2 Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del servizio.

5.3 Per un periodo di almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività del parco divertimento programmato in occasione della Festa Patronale di S. Antonino Martire, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di circhi equestri.

Articolo 6 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.

6.1 La domanda di concessione per l'installazione di un circo equestre e la domanda di rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, redatte in carta da bollo, saranno presentate direttamente al protocollo comunale o trasmesse a mezzo servizio postale non meno di 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

6.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi prima della data prevista per lo spettacolo. Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.

6.3 Le domande di concessione dell'area per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- b) le precise dimensioni del circo equestre (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- c) le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività.

6.4 Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- b) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.

6.5 L'istruttoria delle domande è demandata come segue: all'Ufficio di Polizia Municipale per la concessione di suolo pubblico; all'Ufficio di Polizia Amministrativa per la licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

6.6 La comunicazione del rilascio della concessione dell'area va trasmessa al richiedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli spettacoli, nonché all'Ufficio di Polizia Amministrativa ai fini del rilascio della relativa licenza.

6.7 Il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. va effettuato prima dell'inizio degli spettacoli.

6.8 L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre i tre giorni precedenti l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento dei termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

6.9 La sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati comunali. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori.

Articolo 7 – Versamenti per l'occupazione delle aree.

7.1 Al momento del ritiro del provvedimento di concessione delle aree il richiedente, responsabile dell'attività circense, dovrà:

- a) produrre attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa o del canone di concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche presso la tesoreria comunale. La tassa o il canone sono riferiti al tendone o ai tendoni per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, ai carriaggi utili allo spettacolo, alle scuderie e ai carri per il ricovero degli animali, nonché alle roulotte di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area;
- b) prestare il **deposito cauzionale fissato in € 300,00=**, mediante assegno circolare o contanti, ovvero attraverso idonea polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o istituto di credito, per gli eventuali danni causati all'area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti che verrà restituito appena accertata – previa redazione di apposito verbale di constatazione – la non esistenza di danni;
- c) produrre le marche da bollo necessarie per il rilascio della concessione medesima e della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

TITOLO III – Parte I - PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

Articolo 8 – Assegnazione delle aree.

8.1 Le imprese dello spettacolo viaggiante sono ammesse all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni di settore, per un periodo di effettivo esercizio dell'attività non superiore a giorni 7, eventualmente prorogabili.

8.2 Le attrazioni ammesse per categoria sono rilevabili nel dettaglio attraverso gli allegati che individuano le aree comunali da concedere per le installazioni dello spettacolo viaggiante e le loro rispettive dimensioni.

8.3 Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree, ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del servizio, sentite le organizzazioni sindacali dello spettacolo viaggiante.

8.4 Per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività del parco divertimento programmato in occasione della Festa Patronale di S. Antonino Martire, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Articolo 9 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.

9.1 Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni nelle aree appositamente individuate del territorio comunale, nei periodi in cui si svolgono fiere, sagre, manifestazioni locali occasionali di qualsiasi natura, dovranno presentare direttamente al protocollo comunale o trasmettere a mezzo servizio postale, domanda di concessione e domanda di licenza ex art. 69 del T.U.L.P.S., redatte in bollo, non **meno di 30 giorni prima** dell'inizio dell'esercizio delle attività.

9.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi prima della data prevista per l'inizio degli spettacoli. Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.

9.3 Le domande di concessione dell'area, per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA);
- b) la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare;
- c) le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa
- d) la fotografia dell'attrazione (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
- e) il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie.

9.4 Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale.

9.5 Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. dovranno contenere per essere procedibili:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- b) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S..

9.6 L'istruttoria delle domande è demandata come segue: all'Ufficio di Polizia Municipale per la concessione di suolo pubblico; all'Ufficio di Polizia Amministrativa per la licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

9.7 La comunicazione del rilascio della concessione dell'area va trasmessa al richiedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli spettacoli, nonché all'ufficio di Polizia Amministrativa, ai fini del rilascio della relativa licenza. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere:

- a) la durata del parco (montaggio, gestione, smontaggio);
- b) l'elenco degli ulteriori eventuali documenti, occorrenti per il rilascio della licenza di polizia amministrativa, che dovranno essere prodotti a corredo delle domande.

9.8 Il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. va effettuato prima dell'inizio degli spettacoli.

Articolo 10 – Versamenti per l'occupazione delle aree.

10.1 Al momento del ritiro del provvedimento di concessione delle aree il richiedente, responsabile dell'attività circense, dovrà:

- a) produrre attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa o del canone di concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche presso la tesoreria comunale. La tassa o il canone sono riferiti alle attrezzature e carriaggi utili all'attività di spettacolo, nonché alle roulettes di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area;
- b) prestare il deposito cauzionale fissato come segue:
 - **numero una piccola o media attrazione:** € 200,00=
 - **numero una grande attrazione:** € 300,00=
 - **nel caso di due o più attrazioni, anche di diversa categoria, di proprietà dello stesso titolare:** € 300,00=,

mediante assegno circolare o contanti, ovvero attraverso idonea polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o istituto di credito, per gli eventuali danni causati all'area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti che verrà restituito appena accertata – previa redazione di apposito verbale di constatazione – la non esistenza di danni;

- c) produrre le marche da bollo necessarie per il rilascio della concessione medesima e della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

TITOLO III – Parte II - PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI

Articolo 11 – Definizione dei parchi divertimento programmati di Sant'Antonino di Susa.

11.1 Per Parco Divertimenti programmato si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante installate sulle aree indicate nell'allegato A in occasione della Festa Patronale di S. Antonino Martire.

Articolo 12 – Domande di concessione.

12.1 Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che vogliono installare le loro attrazioni nel periodo della Festa Patronale, fissato secondo i disposti del successivo art. 13 comma 1, dovranno presentare direttamente al protocollo comunale o trasmettere a mezzo servizio postale, domanda di concessione delle aree in carta da bollo entro il **30 giugno** di ogni anno.

12.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.

12.3 Le domande di concessione per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA);
- b) la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare;
- c) le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa;
- d) la fotografia dell'attrazione (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
- e) il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie;
- f) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S..

12.4 Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni

12.5 L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Municipale.

12.6 La comunicazione dell'assegnazione delle aree va trasmessa agli esercenti interessati e all'Ufficio di Polizia Amministrativa, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. La stessa dovrà contenere:

- a) la durata del parco (montaggio, gestione, smontaggio);
- b) l'elenco degli ulteriori eventuali documenti, occorrenti per il rilascio della licenza di polizia amministrativa, che dovranno essere prodotti a corredo delle domande.

12.7 Del rilascio della concessione ne viene data comunicazione all'Ufficio di Polizia Amministrativa ai fini del rilascio della relativa licenza.

12.8 Il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. va effettuato prima dell'inizio degli spettacoli.

Articolo 13 – Durata delle concessioni.

13.1 Il periodo di concessione è obbligatorio ed è fissato per l'intera durata del Parco Divertimenti programmato, così come individuata dalla Giunta Comunale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali dello spettacolo viaggiante.

13.2 Con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata a insindacabile giudizio del Responsabile dell'Area di Vigilanza, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione prima dello scadere del periodo obbligatorio, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 25 sarà applicata l'esclusione definitiva dalle assegnazioni degli anni successivi.

Articolo 14 – Versamenti per l'occupazione delle aree.

14.1 Al momento del ritiro del provvedimento di concessione delle aree il richiedente, responsabile dell'attività circense, dovrà:

- a) produrre attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa o del canone di concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche presso la tesoreria comunale. La tassa o il canone sono riferiti alle attrezzature e carriaggi utili all'attività di spettacolo, nonché alle roulotte di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area;
- b) prestare il deposito cauzionale fissato come segue:
 - **numero una piccola o media attrazione: € 200,00=**
 - **numero una grande attrazione: € 300,00=**
 - **nel caso di due o più attrazioni, anche di diversa categoria, di proprietà dello stesso titolare: € 300,00=,**

mediante assegno circolare o contanti, ovvero attraverso idonea polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o istituto di credito, per gli eventuali danni causati all'area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti che verrà restituito appena accertata – previa redazione di apposito verbale di constatazione – la non esistenza di danni;

- c) produrre le marche da bollo necessarie per il rilascio della concessione medesima e della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI E PROGRAMMATI

Articolo 15 – Organico dei parchi.

15.1 Per organico di un parco occasionale o programmato, si deve intendere la composizione quantitativa e qualitativa delle attrazioni del parco stesso, comprensiva di categorie che assicurino il giusto equilibrio di funzionalità e attrattività per il pubblico che lo frequenta e secondo lo spazio disponibile.

15.2 L'allegato B al presente Regolamento determina l'organico di ogni parco occasionale o programmato, che potrà essere annualmente aggiornato, ovvero confermato dalla Giunta Comunale, comunque **entro il 30 aprile di ogni anno**, sentite le organizzazioni sindacali dello spettacolo viaggiante.

15.3 Le categorie delle attrazioni vengono classificate come dagli elenchi delle attività spettacolari delle attrazioni e trattenimenti indipendentemente della modifica fiscale richiesta dai singoli operatori.

Articolo 16 – Criteri per la formazione delle graduatorie – Titoli preferenziali – Subingresso nei titoli.

16.1 Per l'assegnazione delle aree per i vari tipi di attrazione nell'ambito dei parchi divertimento siano gli stessi occasionali o programmati, l'Ufficio di Polizia Municipale terrà conto delle graduatorie preesistenti da aggiornare utilizzando i seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- 1) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione
con lo stesso tipo di attrazione: punti 2,00 per anno di frequenza;
- 2) maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione
per cui si fa domanda: punti 0,25 per anno di mestiere;
- 3) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria
degli esercenti spettacoli viaggianti: punti 0,20 per anno di appartenenza
in assoluto alla categoria.
- 4) maggiore anzianità di domanda, senza interruzione
non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione: punti 0,10 per anno di domanda;

16.2 Il requisito di cui al punto 1) ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi, che sono utilizzati con formula a scalare solo a parità di condizioni rilevate.

16.3 L'anzianità di frequenza è strettamente collegata all'attrazione e il suo punteggio viene diminuito del 30% quando il titolare di quella attrazione la sostituisce con una di classificazione e tipo diverso, salvo che quest'ultima non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza con le altre attrazioni del parco.

16.4 L'anzianità di frequenza è personale e deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza per due anni: per il primo anno non è richiesta giustificazione, mentre

per il secondo l'assenza deve essere documentata da seri e validi motivi e preventivamente comunicata al Comune.

16.5 In caso di decesso, di invalidità di lavoro o di raggiunti limiti di età pensionabile del titolare, l'anzianità viene riconosciuta al subentrante inteso come suo familiare convivente e cooperante da almeno tre anni all'esercizio dell'attrazione al 100%. In caso di cessione dell'attività della stessa attrazione viene riconosciuto al subentrante il 75% del punteggio.

16.6 La sostituzione di un'attrazione della propria categoria è ammessa solo se l'organico e lo spazio sono disponibili e le norme di sicurezza lo consentano.

Articolo 17 – Attrazioni “Novità”.

17.1 Sono “novità” le attrazioni per adulti con una sostanziale innovazione rispetto alle precedenti installazioni del Parco Divertimenti.

17.2 La concessione alle attrazioni definite “novità” viene effettuata “una tantum” e non costituisce requisito di anzianità. Tuttavia l'anno successivo in mancanza di nuove richieste, potrà essere ulteriormente autorizzata la predetta “novità”, fermo restando che ciò non costituisce requisito di anzianità.

Articolo 18 – Concessione – Licenza - Rinuncia.

18.1 L'assegnazione delle aree viene effettuata dal Responsabile dell'Area di Vigilanza in relazione all'effettiva disponibilità di spazio dei parchi e in base ai seguenti criteri:

- 1) assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al precedente articolo 16, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- 2) rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni possiedano somma equivalente di requisiti;
- 3) assegnazione “una tantum” ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni. La concessione in tal caso non concreteerà il requisito di anzianità di frequenza.

18.2 Il rilascio della licenza ex art. 69 del T.U.L.P.S. viene effettuato dal Responsabile dell'Area Amministrativa prima dell'inizio dell'attività.

18.3 L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre cinque giorni precedenti l'inizio delle manifestazioni per i parchi divertimento occasionali ovvero entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio delle manifestazioni per i parchi divertimento programmati, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

18.4 La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati comunali. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi

negli appositi contenitori. Il concessionario ha il diritto di essere sistemato all'interno del parco divertimenti – o nelle immediate vicinanze per i padiglioni dolciari – nella posizione che gli compete in base all'anzianità di frequenza.

Articolo 19 – Gestione e sostituzione dell'attrazione - Divieto di sub concessione.

19.1 Il titolare dell'attrazione ammessa al parco è tenuto a gestirla personalmente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

19.2 Ogni operazione che, anche sotto forma di sub concessione di area, abbia lo scopo di eludere la disposizione di cui al comma 1, comporta l'immediata revoca della concessione, e la perdita del diritto di anzianità.

19.3 E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio.

Articolo 20 – Rappresentanza.

20.1 In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Responsabile dell'Area Vigilanza, documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività e richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

20.2 Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria, valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza.

20.3 Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.

20.4 Il titolare della concessione che non invia e/o presenta la comunicazione del comma 1 del presente articolo o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nella immediata revoca della concessione ed alla esclusione da ulteriori concessioni per il futuro.

20.5 Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedentemente anche il titolare della concessione che eserciti direttamente in altro luogo, attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla-osta, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

Articolo 21 – Obblighi del concessionario.

21.1 E' fatto obbligo al concessionario:

- a) di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata;

b) di ripristinare non appena smontata l'attrezzatura ogni modifica o alterazione fatta.

Qualora non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Responsabile del servizio farà eseguire i lavori a spese del concessionario.

21.2 E' facoltà del Responsabile del servizio revocare in ogni momento per ragioni di ordine, moralità, sicurezza pubblica, inosservanza delle norme igienico sanitarie, la concessione dell'area.

Articolo 22 – Uso di apparecchi sonori.

22.1 In tutti i parchi di divertimento che verranno allestiti nel Comune le emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza di polizia amministrativa.

Articolo 23 – Banchi e padiglioni alimentari

23.1 Sono considerate attività complementari ai parchi divertimenti programmati i banchi e i padiglioni alimentari.

23.2 I banchi e i padiglioni alimentari possono essere inseriti nell'area, oppure, nelle immediate adiacenze del parco stesso. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico - sanitaria.

23.3 Alle domande che dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento dovranno essere allegate le fotocopie:

- a) dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- b) dell'autorizzazione sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

23.4 Il nominativo di ogni richiedente verrà inserito in graduatoria tenendo conto delle disposizioni vigenti per il Commercio su Aree Pubbliche. Ciascun esercente, secondo l'ordine di graduatoria, ha diritto a scegliere fra i posti previsti dall'allegato B. Verranno assegnati solo ed esclusivamente i posti in organico. Eventuali rinunciatari saranno sostituiti solo in caso di domande in lista di attesa.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 – Norme comportamentali.

24.1 I titolari delle attrazioni sono tenuti a:

- a) ottemperare alle disposizioni fissate dal responsabile del servizio per la collocazione dell'attrazione e per l'esercizio dell'attività,
- b) non iniziare o protrarre l'esercizio delle attività nei giorni e nelle ore non autorizzate,
- c) mantenere in condizioni di decoro la propria attrazione.

Articolo 25 – Tasse, canoni e contributi.

25.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento e di riscossione della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 26 – Sanzioni amministrative e accessorie.

26.1 Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 N° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

26.2 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

26.3 L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comporteranno altresì la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

Articolo 27 – Disposizioni transitorie e finali.

27.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

27.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili.

27.3 Per il solo anno 2005 i termini di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 15 comma 2 vengono fissati al 30 giugno 2005.

AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO, SU CONCESSIONE, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

CIRCHI EQUESTRI

AREA INDIVIDUATA	DIMENSIONE IN MQ.	SERVIZI CONNESSI
<i>AREA STERRATA DI VIA MARIO CELSO</i>	<i>2.500</i>	<i>Servizi pubblici (nella vicina Piazza della Pace)</i>
<i>AREA STERRATA ANTISTANTE IL BOCCIODROMO DI PIAZZA DON CANTORE</i>	<i>1.350</i>	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>

PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

AREA INDIVIDUATA	DIMENSIONE IN MQ.	SERVIZI CONNESSI
<i>PIAZZA DELLA PACE (nei giorni dal sabato pomeriggio al giovedì)</i>	<i>3.800</i>	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>
<i>AREA STERRATA DI VIA MARIO CELSO</i>	<i>2.500</i>	<i>Servizi pubblici (nella vicina Piazza della Pace)</i>
<i>AREA PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA PACE (solo se non concessa dalla Amministrazione Comunale per altro genere di manifestazione, ovvero solo per la porzione di suolo non occupata per altre iniziative e, comunque, sempre compatibilmente con la dimensione delle attrazioni)</i>	<i>700</i>	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>
<i>AREA EX CAMPI DA BOCCE IN PIAZZA DON CANTORE</i>	<i>455</i>	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>
<i>AREA STERRATA ANTISTANTE IL BOCCIODROMO DI PIAZZA DON CANTORE (con la prescrizione che le installazioni o le attrezzature di supporto non intralcino l'ingresso pedonale e/o carraio di abitazioni private, l'ingresso del Bocciodromo nonché quello utilizzato dalle associazioni presenti nei locali "Tinaggio")</i>	<i>1.350</i>	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>
<i>AREA PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' CODREI</i>	<i>1.650</i>	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>

PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI

MANIFESTAZIONE	AREA INDIVIDUATA	DIMENSIONE IN MQ.	SERVIZI CONNESSI
FESTA PATRONALE	<i>PIAZZA DON CANTORE (compresa la Strada Cooperativa, l'area ex campi da bocce e l'area sterrata antistante il bocciodromo)</i>	3.400	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>
FESTA PATRONALE	<i>AREA PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA PACE (solo nel caso di carenza delle altre aree per esubero di domande e solo se non concessa dall'Amministrazione Comunale per altro genere di manifestazione, ovvero solo per la porzione di suolo non occupata per altre iniziative, e, comunque, sempre compatibilmente con la dimensione delle attrazioni)</i>	700	<i>Allaccio idrico, servizi pubblici</i>

ORGANICO DEI PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI E PROGRAMMATI

PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

AREA INDIVIDUATA	N° GRANDI ATTRAZIONI AMMESSE *	N° MEDIE ATTRAZIONI AMMESSE *	N° PICCOLE ATTRAZIONI AMMESSE *
<i>PIAZZA DELLA PACE (nei giorni dal sabato pomeriggio al giovedì)</i>	2	<i>2 per ADULTI 2 per BAMBINI</i>	4
<i>AREA STERRATA DI VIA MARIO CELSO</i>	2	<i>2 per ADULTI 2 per BAMBINI</i>	4
<i>AREA PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA PACE (solo se non concessa dalla Amministrazione Comunale per altro genere di manifestazione, ovvero solo per la porzione di suolo non occupata per altre iniziative, e, comunque, sempre compatibilmente con la dimensione delle attrazioni)</i>	2	<i>2 per ADULTI 2 per BAMBINI</i>	4
<i>AREA EX CAMPI DA BOCCE IN PIAZZA DON CANTORE</i>	1	2	2
<i>AREA STERRATA ANTISTANTE IL BOCCIODROMO DI PIAZZA DON CANTORE (con la prescrizione che le installazioni o le attrezzature di supporto non intralcino l'ingresso pedonale e/o carraio di abitazioni private, l'ingresso del Bocciodromo nonché quello utilizzato dalle associazioni presenti nei locali "Tinaggio")</i>	1	2	2
<i>AREA PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' CODREI</i>	1	3	2

* Compatibilmente con le dimensioni delle aree.

PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI

AREA INDIVIDUATA	N° GRANDI ATTRAZIONI AMMESSE *	N° MEDIE ATTRAZIONI AMMESSE *	N° PICCOLE ATTRAZIONI AMMESSE *	N° PADIGLIONI ALIMENTARI AMMESSI*
<i>PIAZZA DON CANTORE (compresa la Strada Cooperativa, l'area ex campi da bocce e l'area sterrata antistante il bocciodromo)</i>	2 ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾	16 ⁽²⁾	2
<i>AREA PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA PACE (solo nel caso di carenza delle altre aree per esubero di domande e solo se non concessa dall'Amministrazione Comunale per altro genere di manifestazione, ovvero solo per la porzione di suolo non occupata per altre iniziative, e, comunque, sempre compatibilmente con la dimensione delle attrazioni)</i>	1	1	2	1

* Compatibilmente con le dimensioni delle aree.

⁽¹⁾ Incrementabile al massimo di una unità in caso di disponibilità di spazio per carenza di domande.


⁽²⁾ Incrementabile al massimo di due unità in caso di disponibilità di spazio per carenza di domande.

PLANIMETRIE DELLE

AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLE

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE


AREA DI PIAZZA DELLA PACE
E
AREA PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA PACE




AREA DI VIA MARIO CELSO




AREA EX CAMPI DA BOCCE
IN PIAZZA DON CANTORE



**AREA PARCHEGGIO IMPIANTI
SPORTIVI LOCALITA' CODREI**




Superficie Mq. 1650,00



AREA DI PIAZZA DON CANTORE

(compresa l'area sterrata antistante il bocciodromo indicata su altra planimetria)



**AREA STERRATA ANTISTANTE IL BOCCIODROMO
DI PIAZZA DON CANTORE**

